


Sentenza n. 1442/2019 pubbl. il 28/06/2019 RG n. 9837/2015



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Composto dai seguenti Ma	agistrati:	
dr.ssa Alessandra Ramon,	Presidente rel.est.	
dr.ssa Chiara Campagner,	Giudice	
dr.ssa Lisa Torresan	Giudice	y
Ha pronunciato la seguent	e:	
	SENTENZA	
nella causa civile pro	omossa con atto di citazione ritualmente	notificato e iscritta al
n. 9837 del Ruolo General	e degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2	2015 da:
غ ^ا ئر.		
r	appresentata e difesa dall'Avv.to	, giusta
mandato in atti		
.0		ATTRICE
65		
	Contro	
<u> </u>	appresentata e difesa dall'Avv.to	giusta
mandato in atti		
		CONVENUTA
CONCLUSIONI:		
Per parte attrice:		
" IN TESI		
Dichiarare nullo ed	l inefficace il decreto ingiuntivo oppo	sto non ricorrendo i
presupposti di fatto e di di	ritto a fondamento della pretesa azionata	•



IN SUBORDINE

dichiarare, previo accertamento da effettuarsi esperendo i mezzi istruttori che in prosieguo verranno formulati, non dovuta alcuna somma di denaro da parte dell'attuale comparente alla Sig.ra per i motivi tutti sopra esposti e che qui di seguito si devono intendere riportati e trascritti, e conseguentemente, revocare il D.I opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre oneri fiscali come per legge. In via istruttoria, previa rimessione della causa suo ruolo, si chiede di ammettere i capitoli di prova non ammessi e di cui alla memoria ex art.183 VI c. n. 2 c.p.c."

Per parte convenuta: "Nel merito: accertarsi che la sig.ra è creditrice nei confronti della sig.ra i delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1968/14 e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, confermandosi il predetto decreto ingiuntivo in ogni sua parte; Nel merito in subordine: accertarsi, per tutti i motivi esposti in atti, che la sig.ra va creditrice nei confronti della sig.ra dell'importo capitale di € 9.943,90 per le causali di cui in atti, o di quello, maggiore o minore, che venisse eventualmente accertato in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e condannare al pagamento della predetta somma e dei relativi interessi in favore di .

In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa."

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 9.11.2015, proponeva opposizione avverso il DI 968/2014 emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, con cui le era stato ingiunto di pagare l'importo di 9.943,90 oltre interessi e spese, quale importo dovuto a quale socia della 'C s.r.l. in liquidazione, in conformità a quanto previsto nel piano di riparto sottoscritto dal liquidatore;

a fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva di aver versato alla società, nel 2004, l'importo di 48.184,00 a titolo di finanziamento soci, a mezzo di assegni circolari all'ordine della società, e di aver trattenuto, all'atto della riscossione del credito IVA,



l'intero importo riscosso, pari a euro 32.543,00, quale rimborso per il finanziamento soci a suo tempo erogato, mancando altri creditori da soddisfare; deduceva che il proprio versamento risultava dal bilancio della società al 31.12.2004, alla voce patrimonio netto, e dalle fotocopie degli assegni circolari versati, che produceva in giudizio.

Si costituiva la creditrice opposta, contestando la fondatezza della tesi attorea: contestava, in particolare, che l'attrice opponente avesse mai versato l'importo indicato, rilevando come non avrebbe avuto ragion d'essere un versamento di tale entità effettuato proprio nell'anno di chiusura della società, dopo che nella nota integrativa al bilancio era stata evidenziata la non obbligatorietà del ripianamento delle perdita in vista dell'incasso del credito IVA; deduceva che con la sottoscrizione del piano di riparto la liquidatrice si era espressamente obbligata a liquidare ai soci quanto di loro spettanza, elencando gli importi spettanti a ciascuno degli stessi; chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.

Concessi alla prima udienza i termini per il deposito delle memorie ex art 183, VI c cpc, il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni; all'udienza del 16.1.2019 le parti precisavano le conclusioni sopra riportate e il GI riservava la decisione al Collegio, concedendo i termini ex art 190 cpc.

L'opposizione è infondata, e deve pertanto essere respinta.

La creditrice opposta, attrice in senso sostanziale, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1 comma, c.c.; l'attrice opponente, dal canto suo, non ha dimostrato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa, nel quadro di applicazione del secondo comma della disposizione citata.

La creditrice ha invero azionato il credito di euro 9856,00, risultante dal progetto di riparto sottoscritto dalla debitrice opponente, deducendo di aver rivestito la qualità di socia nella C srl, insieme alla sorella , e alla madre

, le prime due titolari del 30%, l'ultima del 40% del capitale sociale; ha dedotto che l'assemblea straordinaria del 19.06.1998 aveva deliberato all'unanimità lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione, e nominato liquidatore unico l'amministratore unico e socio i; che, il 31.12.2004, era stato redatto il



bilancio finale di liquidazione e la relativa nota integrativa, in cui era iscritto l'importo d euro 32.853,00 euro, pari al credito IVA non ancora riscosso, e che nel successivo piano di riparto datato 31.3.2005 il liquidatore era stato autorizzato ad incassare tale credito, anche dopo l'estinzione della società, e aveva assunto l'obbligo, una volta riscosso il credito, di liquidare ai soci quanto di loro spettanza in proporzione della quota di ciascuno, indicando, quanto alle spettanze dell'odierna convenuta opposta, l'importo di euro 9.856,00; che, contrariamente a ciò, aveva trattenuto l'intero importo riscosso.

L'attrice opponente ha dedotto, quale causa estintiva del credito dell'opposta, il proprio credito al rimborso del finanziamento soci asseritamente effettuato nel 2004 per l'importo di euro 48.184,00.

Orbene, della sussistenza di tale causa estintiva del credito azionato monitoria mente non vi è prova alcuna.

Manca innanzitutto la prova che il versamento di 48.184,00 euro sia stato effettuato dall'odierna attrice opponente, che ha versato in atti la fotocopia di 9 assegni circolari dalle quali, com'è ovvio, può ricavarsi solo l'importo (che, peraltro, non coincide perfettamente con quello dell'asserito versamento, essendo pari a 45.000,00 euro totali) e il beneficiario, oltre alla banca emittente, ma non anche il fornitore della provvista.

Né tale lacuna probatoria potrebbe essere colmata mediante accoglimento dell'istanza ex art 210 cpc formulata dall'attrice opponente: la documentazione relativa alla movimentazione degli assegni circolari intesa come documentazione del versamento sul conto della società non sarebbe invero idonea a dimostrare la provenienza della provvista; la documentazione, invece, relativa alle eventuali operazioni effettuate sul conto dell'opponente non può non essere nella disponibilità della stessa, sicché difetta il presupposto dell'impossibilità della parte di procurarsi tale documentazione.



Va parimenti osservato che quand'anche provato il versamento degli assegni da parte dell'attrice opponente non sarebbe dimostrata l'appartenenza alla medesima della provvista utilizzata per ottenere gli assegni circolari, tenuto conto, in particolare, che nelle scritture contabili (bilancio e nota integrativa al 31.12.2004) l'importo è indicato come versamento soci, e, dunque, è ipotizzabile la provenienza da tutte tre le socie.

Dirimente è poi la circostanza che, come noto, non tutti i finanziamenti dei soci sono rimborsabili: mentre i prestiti danno diritto, a determinate condizioni, al rimborso, i versamenti sono effettuati per far fronte alle esigenze di capitale di rischio ovvero a costituire fondi destinati a ripianare eventuali perdite, e - denominati, in base alle finalità perseguite, come "versamenti in conto capitale", "in conto futuro aumenti di capitale", o "a copertura perdite" - si caratterizzano per la mancanza di un obbligo di restituzione, conferendo al socio che li ha effettuati solo il diritto a partecipare, dopo lo scioglimento della società, alla ripartizione dell'attivo ove questo sussista, una volta soddisfatti tutti i creditori sociali.

In concreto, dunque, il versamento può essere rimborsato solo se, all'esito della liquidazione della società, vi è un residuo attivo; quando, come nel caso di specie, sia stato effettuato "in conto futuri aumenti di capitale", può essere rimborsato solo se l'aumento di capitale non sia stato deliberato entro il termine convenuto o stabilito dal Giudice ex art 1331 comma 2 cc; il prestito può invece essere rimborsato, eventualmente alle scadenze previste nelle delibere assembleari con le quali è stato determinato, purché siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2467 c.c. che disciplina la postergazione del credito.

Nel bilancio al 31.12.2004 l'importo di euro 48.184,00 compare alla voce "altre riserve" quale importo versato dai soci "in conto futuro aumento del capitale", e nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2004 quale "versamento effettuato dai soci in esercizi precedenti per l'importo di 48.184,00 euro, il quale dedotta la perdita d'esercizio di euro 15.331,00 coincide con l'importo delle attività"; va dunque osservato che i versamenti effettuati dai soci a favore della società, vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti, denominati nella prassi "versamenti in conto futuri aumenti di capitale", non sono definitivamente acquisiti al patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l'obbligo di restituirli nel caso in



cui l'aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto, e non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, né possono essere appostati a patrimonio netto: gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.

Dunque, nel caso di specie, è incerta la natura del versamento, iscritto a bilancio in conto futuro aumento del capitale, ma che la stessa parte attrice, nel capitolo di prova, deduce essere stato effettuato "affinché la società ripianasse le perdite".

Orbene, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, "la prova che il versamento operato dal socio sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione deve essere tratta non tanto dalla denominazione con cui il versamento è registrato nelle scritture contabili, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli intessi che vi sono sottesi" (cfr. ex multis Cass. 16393 del 24.07.2007): dev'essere invero valutata la concreta volontà delle parti, dando prevalenza alla reale intenzione dei soggetti, senza arrestarsi di fronte alla mera denominazione adottata nelle delibere assembleari o nel bilancio.

Da ultimo, la Corte di Cassazione (sentenza 23.02.2012, n. 2758) ha affermato che per stabilire quando si sia in presenza di un versamento in conto capitale di rischio e quando, invece, i finanziamenti configurino un vero e proprio rapporto di mutuo, precisa che "occorre rifarsi alla voiontà negoziale delle parti e, quindi, al modo in cui essa si è manifestata, desumibile anche, in difetto di altro, dalla qualificazione della relativa posta nel bilancio di esercizio".

Non può non rilevarsi come strida con lo stato di scioglimento e liquidazione della società - deliberato nel 1998 - un versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato nel 2004, quando le operazioni di liquidazione erano peraltro prossime alla chiusura.

Parte attrice opponente nulla, peraltro, ha allegato né, tanto meno, provato in ordine alla natura del versamento, e al conseguente diritto alla restituzione, oltre che, come detto, *supra*, in ordine al versamento stesso, che è del pari rimasto privo di prova.



E, per contro, la circostanza che la stessa, in qualità di liquidatore, abbia predisposto e sottoscritto il piano di riparto obbligandosi a versare l'importo azionato monitoriamente - circostanza, questa, che risulta documentalmente - tenuto conto che la posta risultava iscritta nell'ultimo bilancio, depone per l'insussistenza del preteso diritto alla restituzione, o, quanto meno, comprova l'implicita rinuncia a tale diritto effettuata dall'odierna opponente in sede di riparto dell'attivo a chiusura della liquidazione.

L'opposizione dev'essere pertanto respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico della parte attrice opponente, e liquidate in dispositivo d.m. 55/2014, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE CIVILE e PENALE di VENEZIA

Definitivamente pronunciando nella causa 9837/2015

-Rigetta l'opposizione proposta da le per l'effetto conferma il DI 968/2014 emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Imprese;

-condanna la parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta che liquida in euro 4200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17.6.2018

Il Presidente Est

Dr.ssa Alessandra Ramon

